



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica

del 9/1/2012

Deliberazione n. 3

OGGETTO:

Causa "Provincia Regionale di Messina c/ Comune di Naso-c/ Comune di Mirto-c/ Comune di Caprileone e c/ Comune di Capo D'orlando. Riconoscimento della somma di € 4.196,60 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett.A) del D.Lgs n.267/00.

L'anno

Due mila undici il giorno Nove del mese di Gennaio nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano	X	
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino	X	
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo	X	
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia	X	
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone	X	
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe	X	
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARIELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo	X	
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino	X	
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino	X	
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	X	
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

16 4

Totale n.

35 9

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Provinciale Salvatore Lillo Fico

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Lucia Nigro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.285/09, munita di formula esecutiva il 28/04/2011, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 31/05/2011, la Corte d'Appello di Messina, I^ Sezione Civile - decidendo il giudizio d'appello promosso da questa Provincia Regionale nei confronti dei Comuni di Naso, di Mirto, di Caprileone e di Capo d'Orlando , ha condannato questo Ente Appellante rigettando gli appelli, principale ed incidentale.

VISTO la **Relata di Notifica** ad istanza dell 'Avv. Giuseppe D'Anna in nome e per conto del Comune di Naso notificato il 31/05/2011 in dipendenza della sentenza n.285/09 che intima a questo Ente il pagamento delle spese del presente grado di appello che liquida, secondo il seguente prospetto:

Onorari e competenze liq. in sent.	€	2.000,00
olire. liq. in sent.	€	900,00
Spese gen. 12,50% su € 2.900,00	€	362,50
C.P.A. 4% su € 3.262,50	€	130,50
I.V.A. 20% su € 3.393,00	€	678,60
Spese liquid.in sentenza	€	<u>125,00</u>
Totale	€	4.196,60

=====

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 4.196,60 derivante dalla sentenza n. 285/09 della Corte d'Appello di Messina, I^a sezione Civile può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale 117 del 31/12/2005, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n.285/09 della Corte d'Appello di Messina, I^a Sezione Civile ;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € 4.196,60, ai sensi dell'art. 194 lettera a) del D.Lgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motivata della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.117 del 31/12/2005.

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Allegato n.1

Sentenza n.285/09 della Corte d'Appello di Messina

I^a Sezione Civile

AVV. GIUSEPPE DI ANNA
VIA REGIONE SICILIANA 1
98072 CATANIA (ME)

COPIA



N. 285/09 Cont.
N. 1048/01 R.G. Cont.
N. 125/01 R. Sez.
N. 1657/07 R. 1a
N. 893 Cronol.
N. 329 Repertorio
Scritta al ruolo il 20-11-01
in data 15-12-08
Deposito sentenza
17 APR. 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Messina, I^a Sezione Civile,
composta dai magistrati:

- dott. Mario Zumbo
- dott. Adolfo Fiorentino
- dott. Luigi Faranda

presidente;
consigliere;
consigliere relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1048/1 R.G.C., promossa

DA

Provincia Regionale di Messina, in persona del
Presidente pro tempore, C.F.: 8000 276 03 35
elettivamente domiciliata in Messina via Dogali 20 presso lo
studio dell'avv. Giuseppe Santoro da cui è rappresentata e
difesa.

OGGETTO:
Rimborso
danni.

-appellante-

CONTRO

Comune di Naso, in persona del Sindaco pro tempore,
C.F.: 00 36 24 60 8 33
elettivamente domiciliato in Naso, presso lo studio dell'avv.
Sebastiano Letizia, da cui è rappresentato e difeso.

-appellato-

E CONTRO

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
31/05/2011
Protocollo n°0020421/11

31 MAG 2011

Comune di Mirto, in persona del Sindaco pro tempore,
C.F.: 00461450834

elettivamente domiciliato in Messina via N. Fabrizi 87, presso
lo studio dell'avv. Francesco Velardi, da cui è rappresentato e
difeso.

-appellato ed appellante in via incidentale-

E CONTRO

Comune di Caprileone, in persona del Sindaco pro
tempore, C.F.: 00461850833

elettivamente domiciliato in Messina via del Vespro 44, presso
lo studio dell'avv. prof. Marcello Parrinello da cui è
rappresentato e difeso.

-appellato-

E CONTRO

Comune di Capo d'Orlando, in persona del Sindaco pro
tempore, C.F.: 00356650838

elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando via F. Crispi 39,
presso lo studio dell'avv. Graziella Collova, da cui è
rappresentato e difeso.

-appellato-

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI delle parti: "L'avv. Marcianò, per
delega dell'avv. Santoro, L'avv. Vervaro, per delega dell'avv.
Parrinello, e l'avv. Collova, anche per delega dell'avv. Letizia,
precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti ed

insistendo in tutte le domande, eccezioni e difese precedentemente proposte".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 5.12.97, la Provincia Regionale di Messina conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, i Comuni di Naso, di Mirto, di Caprileone e di Capo d'Orlando, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da tali Comuni cagionati per effetto della discarica di rifiuti nell'alveo del torrente Zappulla. Rilevava che i danni consistevano nella spesa di £ 209.000.000, oltre interessi, da essa Provincia Regionale sostenuta per la bonifica del torrente nonché nel *"danno ambientale"*.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Mirto contestava la domanda assumendo di non avere mai effettuato discarica di rifiuti nel torrente Zappulla (avendo realizzato una discarica nel proprio territorio, in c.da Martino). I Comuni di Naso, di Caprileone e di Capo d'Orlando, eccepivano invece la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno azionato dalla Provincia. In particolare assumevano, i primi due Comuni, di avere utilizzato la discarica in questione fino al 1986, il terzo Comune fino al 1989.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed escussa prova per testi, il Giudice Monocratico dell'adito Tribunale, con sentenza in data 7.4.01, rigettava la domanda risarcitoria della Provincia Regionale nei confronti del Comune

finale

di Mirto siccome infondata, nei confronti degli altri Comuni convenuti in quanto preclusa dalla prescrizione quinquennale di cui ad art. 2947 c.c.; condannava la Provincia Regionale a rimborsare ai Comuni convenuti le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 12.11.01, proponeva appello la Provincia Regionale deducendo due motivi.

Resistevano i Comuni convenuti. Ulteriormente il Comune di Mirto proponeva appello incidentale deducendo due motivi.

A seguito di molteplici rinvii richiesti concordemente dalle parti, la causa, all'udienza collegiale 15.12.08, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in epigrafe trascritte, veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante principale Provincia Regionale ha dedotto i seguenti motivi di censura della sentenza di 1° grado:

1° Erronea dichiarazione di prescrizione della domanda di essa Provincia nei confronti dei Comuni di Naso, Caprileone e Capo d'Orlando. A sostegno rilevava in particolare: la mancata conoscenza e pure la non conoscibilità da parte di essa Provincia della situazione di inquinamento in questione; la mancata comunicazione ad essa Provincia del verbale Guardia di Finanza 18.10.89.



Liberal

2° Erroneo rigetto, per infondatezza, della domanda di essa Provincia nei confronti del Comune di Mirto. A sostegno rilevava che l'effettuazione della discarica anche da parte del Comune di Mirto risultava dalla lettera Sindaco del Comune di Capo d'Orlando 7.5.1997, costituente confessione stragiudiziale. Ulteriormente reiterava la richiesta, formulata in 1° grado, di escutere in qualità di teste il Sindaco del Comune di Capo d'Orlando *"al fine di far confermare il contenuto di tale lettera"*. In caso di esito negativo di tale prova, chiedeva, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannarsi il Sindaco di Capo d'Orlando al risarcimento dei danni in importo corrispondente alle spese del giudizio che essa Provincia era stata condannata a rimborsare al Comune di Mirto.

Il Comune di Mirto, a sua volta, ha proposto, in via incidentale, appello, deducendo:

1° Erronea – in violazione dei limiti minimi della tariffa forense – liquidazione delle spese del giudizio in favore di esso Comune.

2° Erronea mancata condanna della Provincia Regionale al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

L'appello principale è infondato.

In fatto va richiamato che è incontestata l'utilizzazione della discarica in questione da parte dei Comuni di Naso e di

Caprileone solo fino al 1986 e da parte del Comune di Capo d'Orlando solo fino al 1989.

In ogni caso, tali limiti temporali di utilizzazione della discarica risultano confermati documentalmente. Invero, nel verbale di accertamento Guardia di Finanza di Capo d'Orlando in data 18.10.89 (v. in fasc. della Provincia Regionale) veniva constatato: *"La discarica non viene più utilizzata; i rifiuti depositati sono stati coperti con materiali inerti; l'area, in atto, si presenta come un rilevato che si alza di circa 2 metri dal livello di una strada a terra battuta . . . e di oltre 4 metri dal livello del greto torrentizio"*. Poi la medesima situazione riscontrata dalla Guardia di Finanza in tale verbale risulta nel verbale di sopralluogo eseguito in data 13.12.96 dalla Provincia Regionale (v. ibidem): *"I rifiuti interrati . . . si presentano all'interno del vecchio muro d'argine ed ad una quota di circa 2-3 metri superiore rispetto ad una stradella arginale . . . L'ammasso si spinge poi direttamente in alveo . . . determinando una scarpata in atto verticale di circa 4-5 metri rispetto al torrente"*.

In diritto, va richiamato, in via generale, che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (v. Cass. 5913/00, 9927/00).



giun. 97

Tuttavia, nella specie, il danno (l'inquinamento ambientale) deve ritenersi immediata conseguenza dell'illecito (l'abusivo conferimento dei rifiuti); ulteriormente, la produzione del danno si è manifestata immediatamente all'esterno. In ogni caso, come richiamato, nell'ottobre 1989, epoca di cessazione della utilizzazione della discarica, i rifiuti raggiungevano una quota di circa m. 2-3 dalla stradella arginale e di circa m. 4-5 rispetto al greto del torrente.

Dunque la situazione di inquinamento in questione, quanto meno all'ottobre 1989, deve ritenersi conosciuta o comunque agevolmente conoscibile da parte della Provincia Regionale nell'esercizio del proprio potere-dovere di vigilanza e controllo.

Per altro aspetto - relativo alla protrazione, successivamente alla cessazione della utilizzazione della discarica, dell'inquinamento ambientale - va richiamato, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (v. sent. 17940/03, 580/08) che *"Ai sensi dell'art. 2947 c.c., qualora lo stesso fatto doloso o colposo determini, dopo un primo evento lesivo, ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione dell'azione risarcitoria, per il danno inerente a quest'ultime, decorre dalla loro verifica solo nel caso (n.d.r.: incontestabilmente non ricorrente nella specie) in cui le stesse non costituiscano un mero sviluppo ed aggravamento del danno già insorto, ma integrino nuove ed autonome lesioni"*.

quindi

In conclusione deve ritenersi, conformemente al 1° giudice, che alla data (5.12.97) di notificazione della citazione introduttiva del giudizio, in mancanza di atti interruttivi, la domanda risarcitoria della Provincia Regionale era preclusa dalla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c..

Con il riportato 2° motivo, la Provincia Regionale ha riproposto la propria domanda risarcitoria nei confronti del Comune di Mirto.

Tale domanda risulta, comunque, secondo quanto prima osservato, preclusa da prescrizione.

Ulteriormente, deve ritenersi, conformemente al 1° giudice, l'infondatezza nel merito di tale domanda, mancando la prova della utilizzazione da parte del Comune di Mirto della discarica in parola.

In contrario al motivo in esame – richiamante lettera 7.5.97 del Sindaco di Capo d'Orlando al procuratore legale della Provincia Regionale, in cui si dichiara: *“La discarica abusiva oggetto dell'intervento di risanamento da parte della Provincia Regionale è stata attiva fino al 1986 dai Comuni di Capo d'Orlando, Naso, Mirto e Caprileone”* – è sufficiente rilevare: che la confessione riguarda la verità di fatti sfavorevoli alla parte che la rende e non riveste valore di prova legale nei confronti dei soggetti diversi dal confitente; che il Sindaco del Comune di Capo d'Orlando, quale legale

rappresentante di parte in giudizio, è incapace, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., a testimoniare nel presente giudizio.

Pure infondato risulta l'appello incidentale del Comune di Mirto.

Per un primo aspetto, in mancanza di elementi contrari (non è stata depositata distinta del difensore del Comune di Mirto delle spese del giudizio di 1° grado; vieppiù manca del tutto il fascicolo di parte del 1° grado), la liquidazione da parte del 1° giudice delle spese del giudizio in favore del Comune di Mirto (£ 2.150.000 per diritti e £ 3.500.000 per onorari), considerati la natura (invero non complessa), il valore e la durata della causa, appare ricompresa nei limiti tariffari.

Per altro aspetto, non è dato ritenere che la Provincia Regionale abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ulteriormente il Comune di Mirto non ha provato di avere subito, per effetto della ingiusta azione della controparte, pregiudizio non compensabile dal rimborso delle spese del giudizio.

In conclusione, gli appelli, sia principale che incidentale, vanno rigettati con conseguente conferma della impugnata sentenza.

La Provincia Regionale, per la soccombenza (in via esclusiva nei confronti dei Comuni di Naso, Caprileone e Capo d'Orlando; in via prevalente nei confronti del Comune di Mirto) va condannata a rimborsare alle controparti le spese

anche del presente grado di appello che, attesi la natura, il valore e la durata della causa, yanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Messina, I^a Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Provincia Regionale di Messina con atto notificato il 12.11.01 nei confronti dei Comuni di Naso, di Mirto, di Caprileone e di Capo d'Orlando avverso la sentenza Tribunale di Patti in data 7.4.01 e sull'appello incidentale proposto dal Comune di Mirto avverso la medesima sentenza, così dispone:

A) Rigetta gli appelli, principale ed incidentale. Per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

B) Condanna la Provincia Regionale a rimborsare alle controparti le spese del presente grado di appello che liquida, per ciascuna delle controparti, in complessivi € 3.025,00 di cui € 125,00 per spese, € 900,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Messina nella camera di consiglio della I^a Sezione Civile del 16.3.09.

Il Cons. estensore

Maria PANIA

Il Presidente

M. E. Amato

IL CANCELLIERE C. I.

Maria PANIA

Maria PANIA

Depositate in Cancelleria

Messina,

17 APR. 2009

IL CANCELLIERE C. I.

Maria PANIA

Maria PANIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a

richiesta dell'Avvocato *Giuseppe N. Ajmo*
nell'interesse di *Roberto N. Ajmo*
Messina, 28 APR 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Giuseppe PAJNO*)



E' copia conforme ad altra copia rilasciata con
formula esecutiva.

Messina, 28 APR 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Giuseppe PAJNO*)

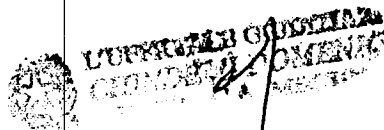


RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Giuseppe D'Anna, io sottoscritto Assistente UNEP addetto al Corte d'Appello di Messina, ho notificato la sentenza n. 285/09, emessa dalla Corte D'Appello di Messina, il 16.03.2009, depositata in Cancelleria in data 17.04.2009, dichiarata esecutiva con apposizione della relativa formula in data 28.04.2011, consegnandone e/o spedendone copia conforme all'originale Alla Provincia Regionale di Messina, (C.F. 80002760835), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore nella sua sede in Corso Cavour n. 87 - Palazzo dei Leoni - di Messina, ivi consegnando copia a mani di

Avv. D'Anna
Ambrosio F. *nyco Campo*

31/5/11





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 271/REV

Messina, 04/11/2011

Risposta Nota prot. n. 1858/Aff. Cons. del 03/11/2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “Provincia c/Comune di NASO, MIRTO, CAPRILEONE e CAPO
d’ORLANDO”. Con sentenza n. 285/09 della Corte di Appello di Messina
munita di formula esecutiva il 28/04/11 e notificata il 31/05/11. Riconoscimento
della somma di € 4.196,60 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett.
a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota 1858/Aff.Cons. del 03/11/2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

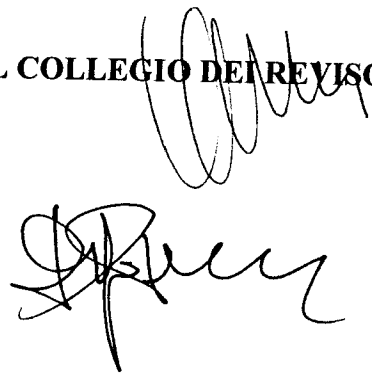
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL
RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i conseguenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Legs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 04/11/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 16.6.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 21.6.2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell' art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì, 21.6.2011

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRES. NOTA 419.2010 inv. 10023

MESSINA

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Entra in aula il Consigliere S.Galati Rando (Presenti n. 36),

Si allontanano dall'aula i Consiglieri P.Briuglia, S.Coppolino, L.A.Parisi, A.Passaniti, G.Princiotta Cariddi, G.Rao, M.Vicari, S.V.La Rosa, R.Sidoti, E.S.Testagrossa, M.De Domenico, S.Miano ed A.Calà (Presenti n.23).

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri A.Scimone, R.Danzino e F.Italiano, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico art. 2 L.R. 48/91, il prelievo dal punto 22) al 45 dell'O.d.G. Principale, che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti: 23

Consiglieri Votanti: 23

Favorevoli: 23

Contrari: //

Astenuti: //

Il Consiglio approva.

Il Presidente Fiore, prima di porre in discussione la soprascritta proposta di deliberazione iscritta al punto 22) dell'O.d.G, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Colleghi a prenotarsi per dichiarazioni di voto.

Il Consigliere F.Andaloro, Capogruppo del PRC, esprime il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelle per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Provinciali R.Danzino, A.Scimone, e F.Italiano, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, la soprascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti: 23

Consiglieri Votanti: 21

Favorevoli: 16

Contrari: 5

Astenuti: 2 (A.Scimone ed A.Calabrò)

Il consiglio approva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to del. Enrico Bivene

Salvatore Litterio Pace

Il Segretario Generale

F. to Avv. Anna Maria Tripodi

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

15 GEN. 2012

Che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **13 GEN. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]